



ATTO N. 1061

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1710 del 30.10.2007)

*“Art. 45 e art. 82 – ultimo comma – della legge regionale di contabilità
28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2007 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a
destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2006 –
Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29.3.2007, n. 7 e
30.3.2007, n. 9”*

Depositato al Servizio Affari Generali il 2.11.2007

Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 5.11.2007



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DDL:ARTT. 45 E 82, U.C., LR 28/02/2000, N. 13. MODIFICAZ. ED INTEGRAZ. LL.RR. 29/03/2007, N. 7 E 30/03/2007, N.9. ASSESTAM. BIL. PREV. ESERC. 2007 E REISC. SOMME A FRONTE ENTRATE VINC. NON UTILIZ 2006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30/10/2007 n. 1710

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: DORIA ANNA LISA

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 e reiscrizione somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2006";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo;

Premesso che con proprie precedenti deliberazioni sono state accertate le somme da tramandare all'esercizio 2007 come residui passivi 2006 e precedenti e le somme da tramandare all'esercizio 2007 come residui attivi degli anni 2006;

Che, sulla base degli atti sopra richiamati è possibile determinare il risultato finanziario dell'esercizio decorso e procedere alle operazioni di assestamento del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2007 consistenti:

- a) nell'aggiornamento della previsione di residui attivi e passivi;
- b) nell'aggiornamento del saldo finanziario e della previsione di cassa;
- c) nella reiscrizione alla competenza dell'esercizio in corso delle somme non utilizzate al 31/12/2006 e relative a stanziamenti correlati ad entrate a destinazione vincolata;

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Preso atto che con precedente delibera della Giunta regionale n. 1366 del 27/07/2007 è stato approvato il d.d.l. relativo al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2006;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;


Viste le LL.RR. 29/3/2007 e 30/3/2007, nn. 7 e 9 di approvazione della Legge Finanziaria regionale e del Bilancio di Previsione 2007;


Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 e reiscrizione somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2006" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge ai sensi dell'art. 38, comma 4, dello Statuto regionale.

IL DIRETTORE : 

IL PRESIDENTE: 

IL RELATORE: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: 



Disegno di legge: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 e reiscrizione somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2006".

RELAZIONE

1. Premessa

La disciplina dell'assestamento di bilancio, prevista dall'art. 45 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, si articola sui seguenti elementi essenziali:

- a. l'assestamento persegue le finalità di definire i fenomeni contabili dei residui, del saldo finanziario e della giacenza iniziale di cassa. Dati che, in sede di impostazione di bilancio è possibile prevedere solo in termini presuntivi;
- b. l'assestamento non presuppone la necessaria avvenuta approvazione dei conti consuntivi degli esercizi precedenti, ma l'avvenuto accertamento contabile dei dati relativi e l'esatta conoscenza della giacenza iniziale di cassa;
- c. in sede di assestamento devono essere garantiti i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale n. 13/2000 in termini di competenza e di cassa;
- d. con l'assestamento di bilancio è possibile apportare anche variazioni alle previsioni della competenza e della cassa al fine di adeguare alle effettive esigenze della gestione i vari stanziamenti di spesa e di entrata.

L'assestamento, quindi, rappresenta una figura particolare di variazione al bilancio strettamente connesso al contenuto del precedente esercizio con specifici compiti elencati dall'art. 45 della LR 13/2000:

1. aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
2. aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo dell'esercizio precedente;
3. aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio in corso;
4. revisione generale delle poste di bilancio alla luce delle mutate esigenze scaturite dalla gestione di questa prima parte dell'esercizio finanziario.

Con la presente legge, inoltre, viene data attuazione all'art. 82 della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 ed in particolare all'ultimo comma che prevede l'obbligo di riscrivere alla competenza dell'esercizio successivo e per le medesime finalità, le somme stanziata in precedenza a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro la chiusura di ogni esercizio. Queste somme, ove non impegnate, vanno riscritte nel bilancio dell'esercizio successivo con l'obbligo di destinare le stesse alle medesime finalità per cui erano state iscritte ed assegnate.

Tale disegno di legge è, comunque, connesso funzionalmente con il disegno di legge del rendiconto relativo all'esercizio 2006, già approvato dalla Giunta regionale ed all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini di una perfetta concordanza degli elementi di collegamento tra i dati consuntivi dell'esercizio 2006 ed il bilancio 2007 (cassa, residui attivi e passivi).



Al fine, poi, di assicurare continuità e coerenza alla gestione contabile e amministrativa vengono apportate integrazioni e modifiche alle leggi regionali finanziaria e di bilancio 2007.

In sede di assestamento vengono garantiti e rispettati gli obiettivi e gli indirizzi indicati nel Dap 2007 che erano stati così delineati:

- ❖ *invarianza delle aliquote dei tributi propri regionale;*
- ❖ *stabilizzazione dell' indebitamento a livello del precedente esercizio;*
- ❖ *salvaguardia delle politiche regionali di settore;*
- ❖ *rispetto della normativa sull'indebitamento (art. 3, legge 350/2003):* la norma richiamata non rende più finanziabili, con il ricorso al mercato, tutti quegli interventi, già previsti da leggi regionali, destinati alla realizzazione di investimenti a favore di privati (imprese, famiglie, associazioni), nonché buona parte dei cofinanziamenti regionali per i programmi comunitari (in particolare Piano di Sviluppo rurale e Obiettivo 2);
- ❖ *prosecuzione dell'opera di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento e della spesa del personale dell'Ente;*
- ❖ *ricerca dell'equilibrio dei conti del settore sanitario* anche attraverso processi di valorizzazione del patrimonio sanitario dimesso o in via di dismissione;
- ❖ *rispetto delle nuove regole del patto di stabilità interno*, in base alle quali il totale delle spese (correnti e capitale) non possono superare nel 2007 il totale delle spese 2005 diminuite del 1,8%.

2. La manovra di bilancio

Il presente disegno di legge, pur mantenendo inalterata la propria configurazione tecnico – giuridica di “aggiustamento” delle iniziali previsioni di bilancio per quanto concerne le poste di collegamento con il precedente esercizio finanziario (residui, giacenza di cassa, risultato di amministrazione), rappresenta anche un momento di analisi e valutazione complessiva delle esigenze emerse nel corso di questi mesi e si inserisce in un contesto normativo nazionale piuttosto complesso che produce riflessi importanti sui bilanci delle Regioni.


2.1 Attuazione del federalismo fiscale

2.1.1 Premessa

Ormai da alcuni anni, in Italia, è in corso un processo di vasta portata di ridefinizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo, sia dal punto di vista degli assetti costituzionali e istituzionali che di quelli finanziari.

Dopo una fase di “torpore”, l'ultimo periodo del 2006 e questi primi mesi del 2007 hanno fatto registrare una ripresa di attenzione sull'urgenza di dare un assetto finalmente definitivo all'articolazione dei rapporti finanziari tra i diversi comparti che compongono la Pubblica Amministrazione italiana attraverso:

- riapertura del confronto sul D.Lsvo n. 56/2000;
- sblocco dell'autonomia impositiva degli enti territoriali;
- attuazione dell'art. 119 della Costituzione.



2.1.2 Decreto legislativo n. 56 del 2000

Il decreto legislativo sulla finanza regionale (n. 56 del 2000, in attuazione della delega contenuta nell'art. 10 della legge 133/99) costituisce un passaggio importante nell'attuazione del federalismo fiscale in Italia. Tale provvedimento si caratterizza sostanzialmente per i seguenti tre profili:

1. completa abolizione dei trasferimenti statali;
2. nuovo sistema di trasferimenti perequativi;
3. incentivi per l'utilizzo efficiente delle risorse fiscali.

Gran parte dei trasferimenti erariali ancora esistenti sono stati sostituiti da compartecipazioni a tributi erariali, sia intervenendo su quelle già esistenti, come Irpef e accisa sulle benzine, sia istituendone di nuove, come quella sull'iva. In tal modo si è voluto garantire certezza alle regioni riguardo all'ammontare complessivo delle risorse loro disponibili.


La concreta applicazione del decreto legislativo 56, però, sta vivendo una situazione assai **controversa e tormentata**, che ne sta mettendo in discussione la stessa applicazione. Le regioni, allo scopo di ridare certezze e stabilità alla finanza regionale, avevano concordato – nella Conferenza straordinaria di Santa Trada del 21 luglio 2005 - un percorso di aggiustamento del meccanismo di applicazione del 56, basato su criteri di maggiore gradualità sia dell'abbandono della spesa storica che degli scostamenti fra le varie regioni, che è stato recepito nella legge finanziaria 2006.

Tali provvedimenti erano diretti a superare le difficoltà di applicazione del decreto legislativo 56/2000 che risultava, di fatto, bloccata per effetto dell'impugnazione, davanti al Tar del Lazio, del DPCM relativo all'anno 2002. Questo provvedimento, che ha segnato l'inizio dell'applicazione del meccanismo della c.d. "formula Giarda" (abbandono della spesa storica per il 5%), ha comportato delle conseguenze finanziarie fortemente negative soprattutto per le regioni meridionali (Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Abruzzo, Lazio). La situazione sarebbe stata ancora più grave se vista in prospettiva (graduale abbandono del criterio della spesa storica) con il pericolo di una destabilizzazione dei bilanci regionali.

A seguito di ciò, con legge n. 26 del 2005 successivamente rettificata dalla legge n. 80, è stata sospesa l'applicazione del decreto legislativo 56 e del DPCM 2002 fino al 30 settembre 2005. Durante tale periodo il Governo si è impegnato ad elaborare proposte normative di rettifica dei meccanismi, in armonia con i principi contenuti nel titolo V della Costituzione.

Il "blocco" del 56 poneva soprattutto un problema di finanziamento della spesa sanitaria, in quanto le relative anticipazioni, in assenza di schemi di DPCM, erano commisurate al vecchio ammontare del Fondo sanitario con pesanti perdite, in termini di cassa, per le Regioni. Allo scopo, pertanto, di restituire stabilità e certezze alla finanza regionale, nonché per sbloccare le erogazioni di competenza regionale trattenute dallo Stato, le Regioni, nella richiamata Conferenza Straordinaria dei Presidenti del 21 luglio 2005, hanno raggiunto un accordo per una applicazione condivisa del decreto 56/2000, secondo le seguenti linee di indirizzo:

- a. previsione, a decorrere dal 2003 e fino all'attuazione dell'art. 119 della Cost. di una più graduale riduzione della spesa storica (5% nel 2002, 6,5% nel 2003, 8% nel 2004 e 9,5% nel 2005);
- b. salvaguardia di eventuali effetti finanziari insostenibili del meccanismo, in modo tale da garantire, comunque, scostamenti negativi dalla spesa storica, a decorrere dall'anno 2003, non superiori, per ogni regione, all'analoga differenza riscontrata nel 2002 incrementata, per ciascun anno, di un importo pari alla suddetta differenza;
- c. ritiro, da parte delle regioni oppositori, dei ricorsi presentati contro il decreto.



A fine 2006 e nel mese di luglio 2007 è stata, perciò, raggiunta l'intesa sugli schemi di DPCM 2002-2003-2004-2005 (D.Lsvo 56/2000). Anche se per quest'ultimo anno è stata necessaria una parziale rivisitazione di quanto stabilito a Santa Trada e cioè:

1. la quota di compartecipazione all'Iva (sommata al gettito dell'accisa sulla benzina) di quelle regioni che accedono al fondo di solidarietà nazionale non può essere superiore al totale della spesa storica;
2. analogamente per quelle regioni destinatarie di fondi speciali per la copertura della spesa sanitaria (es.: Lazio);
3. per l'anno 2005 le quote di compartecipazione Iva non potranno essere superiori alla spesa storica per un valore massimo di 2 milioni di euro;
4. l'eventuale eccedenza va ridistribuita proporzionalmente fra quelle Regioni che più hanno contribuito alla solidarietà .

2.1.3 Sblocco autonomia impositiva enti territoriali

Con la finanziaria 2007 – dopo un periodo di blocco durato dal 2003 al 2006 – sono stati ripristinati i margini di manovra sull'Irap e sull'addizionale Irpef, anche se tali tributi restano ancora sotto il controllo erariale e le potenzialità di gettito dipendono dalle decisioni statali sulle rispettive basi imponibili.

In favore delle Regioni, poi, con la finanziaria 2007 è stata istituita una nuova compartecipazione riferita al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

E' stato anche previsto un aumento della tassa automobilistica che, però ha effetto neutro per le Regioni, nel senso che il maggior gettito viene compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali.

2.1.4 Attuazione dell'art. 119 della Cost.

Già nel mese di luglio 2006, con il Dpef 2007-2011, inizia una nuova e propulsiva fase per dare concreta attuazione al federalismo fiscale e con la sessione di bilancio successiva viene annunciata la presentazione di un disegno di legge delega sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 agosto 2007.

In tale provvedimento si cerca di trovare un difficile equilibrio fra una maggiore autonomia e responsabilità degli enti territoriali, il loro coinvolgimento al risanamento della finanza pubblica, assicurare un adeguato grado di perequazione e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il disegno di legge delega si poggia sulle seguenti linee guida:

- riconoscimento della molteplicità delle funzioni pubbliche e delle loro distinte modalità di finanziamento. Il sistema dei rapporti fra i diversi livelli di governo è disciplinato dagli artt. 117-118-119 della Cost. che disegnano un impianto fondato sui principi di autonomia, coordinamento e coesione fra i suddetti livelli. La riforma costituzionale se da un lato "impone regole di forte solidarietà", dall'altra introduce qualche elemento di "differenziazione formale nei caratteri dell'offerta pubblica e nei livelli di spesa per abitante nelle diverse regioni". E' possibile distinguere diversi gradi di livelli di funzioni:
 1. **funzioni "essenziali"** (lett. m, art. 117), per le quali deve essere garantita una "protezione" finanziaria integrale con strumenti sufficienti a permettere livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale. Tali materie dovrebbero riguardare la sanità ed il sociale, mentre è aperta la discussione ed il confronto, fra le Regioni, se inserirvi anche altre funzioni quali il trasporto pubblico locale e l'istruzione;



2. **funzioni "meritevoli"** che, pur non rientrando in quelle precedenti, sono comunque rivolte al soddisfacimento di bisogni primari (per es.: il trasporto ed altre similari). Per queste funzioni non sono richieste condizioni di uniformità dell'offerta, pur essendo necessario garantire risorse *adeguate*;
3. **funzioni "residuali"** o autonome per le quali, invece, non è richiesta la uniformità, ma addirittura può essere possibile una differenziazione in considerazione di specifici e diversi interessi locali. Ci si potrebbe riferire in questo caso alle funzioni di promozione dello sviluppo, assetto del territorio e funzionamento dell'ente.
4. **funzioni "speciali"** relative ad attività specifiche che sono quelle riconducibili al comma 5) dell'art. 119. Per queste funzioni il finanziamento dovrebbe essere assicurato da contributi/trasferimenti specifici con vincoli anche nella spesa.

- Passaggio dal riferimento alla spesa storica alla spesa standard. Costituisce uno degli elementi critici e delicati del provvedimento con la ricerca di meccanismi che permettano di superare l'attuale distribuzione territoriale (per alcuni irrazionale ed iniqua) delle risorse per riferirsi, invece, a indicatori standardizzati dei bisogno e dei relativi costi. Tale processo necessita di gradualità e attenzione per evitare ricadute negative che potrebbero compromettere l'intero impianto di riforma;
- Coordinamento fra enti. Un aspetto fondamentale è rappresentato dalla definizione dei rapporti fra Regioni ed enti locali (Comuni e Province). Il disegno di legge assegna alle Regioni un ruolo significativo di coordinamento e regolazione della finanza territoriale: si va delineando, cioè, un sistema a "cascata" dove lo Stato trasferisce risorse a livello regionale e a sua volta le regioni intervengono nei rapporti con gli enti locali del proprio territorio.

Vengono fatte salve e riconosciute le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane per le quali si ipotizza, invece, un rapporto diretto con lo Stato.

Anche il percorso di tale documento non è iniziato sotto i migliori auspici avendo fatto registrare non solo differenti valutazioni fra regioni ed enti locali, ma anche all'interno di ciascun livello di governo.


I Comuni (e le Province) hanno manifestato la loro contrarietà, soprattutto sul ruolo di coordinamento che verrebbe riconosciuto alle Regioni, non partecipando più agli incontri della Conferenza Stato/Regioni.

Le stesse Regioni, pur esprimendo il proprio consenso, hanno fatto palesare posizioni divergenti tra regioni del nord e del sud. I punti in discussione riguardano, in particolare, (i) la natura e quantità delle prestazioni da includere nelle funzioni essenziali e per le quali è previsto un "integrale" finanziamento, (ii) gradualità nel passaggio dalla spesa storica a quella standardizzata.

2.2. Il Patto di stabilità interno per l'anno 2007

Il "Patto di stabilità interno" – introdotto dalla legge Finanziaria 1999 – si ripromette il compito di coinvolgere le Regioni (Province, Comuni) al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica.

Nel corso degli anni si è cercato di porre in essere iniziative tali da far convergere il più possibile le regole del Patto di Stabilità Interno con quelle previste dal Patto di Stabilità e Crescita: questo, infatti, prevede la riduzione progressiva del ricorso all'indebitamento netto. L'indebitamento netto sta ad indicare il peggioramento della situazione patrimoniale



di un ente e fornisce informazioni sul disavanzo derivante dalla gestione delle attività dello Stato (al netto delle operazioni creditizie).

L'indebitamento netto, cioè, è costituito dalla differenza fra le entrate finali (somma delle entrate correnti e di quelle in conto capitale, al netto di quelle per il rimborso di anticipazioni e crediti vari del tesoro) e le uscite finali (somma delle spese correnti e delle spese in conto capitale, al netto delle spese per partecipazioni azionarie e delle concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive e improduttive).

Il Patto di Stabilità Interno, invece, almeno fino al 2004, ha escluso le spese di investimento e, fino al 2001, prendeva a riferimento la variabile "*disavanzo finanziario*", intesa come differenza fra totale delle riscossioni correnti effettive (al netto dei trasferimenti statali) e totale dei pagamenti correnti effettivi (al netto degli interessi). Tale disavanzo doveva essere progressivamente ridotto o contenuto entro limiti stabiliti con legge.

A partire dal 2002 le regole del patto di stabilità sono state modificate abbandonando il riferimento al disavanzo finanziario e introducendo una evoluzione controllata delle spese correnti, poi estesa anche alle spese di investimento.

Tale evoluzione della normativa, se da un lato ha avvicinato di più il Patto di stabilità interno alle regole del Patto di stabilità e crescita (con l'introduzione del vincolo anche per le spese in conto capitale), dall'altro ha significato un *restringimento* dell'autonomia regionale in quanto va a preconstituire limiti alle spese a prescindere dagli eventuali incrementi di entrate.


La finanziaria 2007 cambia ancora una volta la regola del patto di stabilità interno. A differenza che nel 2006, infatti, il nuovo patto di stabilità si applica su tutte le spese (competenza e cassa), **senza alcuna eccezione** salvo la sanità e le concessioni di crediti. Nel 2006 esistevano limiti distinti per le spese correnti e per quelle in conto capitale, ognuna caratterizzata da specifiche esclusioni (oltre sanità e concessioni di crediti): personale, interessi sui prestiti, calamità naturali, cofinanziamento programmi comunitari, trasferimenti a enti pubblici;

Le nuove regole stabiliscono, invece, che il totale delle spese (correnti e capitale) non possono superare nel 2007 il totale delle spese 2005 **diminuite del 1,8%**. Per il 2008 e 2009 il tetto è rappresentato dalle spese dell'anno precedente, come calcolato nel rispetto del patto di stabilità, aumentato rispettivamente del 2,5 e del 2,4%.

Ai fini del monitoraggio per il rispetto del patto, oltre alle consuete comunicazioni periodiche da inviare al MEF, viene prevista una certificazione (da inviare entro il 31 marzo dell'anno successivo), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto definito dal Ministero, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

In caso di mancato rispetto dei vincoli e dei limiti sopra illustrati viene introdotta la seguente procedura:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri **diffida** la Regione ad adottare, entro il 31 maggio dell'anno successivo, i necessari provvedimenti che dovranno essere comunicati al MEF entro la medesima data;
- in caso di inadempienza, il Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, deve adottare entro il 30 giugno i necessari provvedimenti da comunicare entro il 30 giugno al MEF;
- decorso anche il 30 giugno si applicano automaticamente l'aumento massimo dell'imposta regionale sulla benzina (nella misura di 0,0258 il litro, pari a 50 lire) e l'aumento di 5 punti percentuali della tassa automobilistica in vigore. Nelle regioni dove l'imposta sulla benzina è già in vigore al massimo, si applica un ulteriore aumento di € 0,0129 (25 lire) il litro.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Queste fasi sono accompagnate, inoltre, da una disciplina della pubblicità delle situazioni di crisi e della loro evoluzione. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato deve infatti pubblicare su di un apposito sito informatico le informazioni relative alle:

- regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità,
- regioni che hanno adottato gli atti (di risanamento) prescritti;
- regioni i cui commissari *ad acta* non hanno inviato le prescritte comunicazioni.

Questi elenchi devono consentire al contribuente regionale la conoscenza di provvedimenti correttivi o sanzionatori che prescrivono l'innalzamento delle aliquote di tributi cui essi sono soggetti.


Con decreto del MEF del 12 luglio 2007 sono state chiarite le modalità di applicazione del patto 2007 per le Regioni. La nuova configurazione del patto 2007, quindi, sottopone al limite, determinato sulla base degli impegni e pagamenti effettuati nel 2005, **tutte** le spese del Bilancio regionale ad eccezione di quelle indicate sopra.

Di conseguenza, ai fini della ripartizione del limite sul bilancio regionale non vi sarà più, come nell'anno precedente, la ripartizione fra capitoli di spesa detraibili e non detraibili, ma il limite dovrà essere applicato, tenendo conto delle priorità, su tutte le spese con le eccezioni richiamate.

Per il rispetto delle disposizioni in oggetto, perciò, è necessario determinare **due** obiettivi programmatici di spesa per l'anno 2007: uno con riferimento al complesso delle spese finali (correnti e in conto capitale) in termini di competenza e l'altro, riferito allo stesso aggregato di spesa, in termini di cassa. Il mancato raggiungimento di uno solo degli obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto.

Per determinare i citati obiettivi programmatici per l'anno 2007 è necessario prendere a riferimento il totale degli impegni (di competenza) e dei pagamenti (competenza e residui), relativo alle spese correnti e in conto capitale effettuati nell'esercizio 2005, al netto delle tipologie di spese da portare in detrazione, e diminuirli del 1,8%. Tale risultato costituisce l'ammontare totale di impegni e di pagamenti consentiti nel 2007 al fine del rispetto dei limiti e dei vincoli del patto.

La gestione amministrativo-contabile, pertanto, è stata improntata a rigide regole di comportamento che vede coinvolte le Direzioni regionali al fine di un attento monitoraggio delle spese. La situazione, alla data del 30/9/2007, dimostra una situazione, come illustrato nella tabella seguente, sotto controllo ed in linea con quanto stabilito dalla norma.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tab. 1) - Prospetto rispetto limite patto di stabilità 2007-Assestamento

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296 del 2006)				
REGIONE UMBRIA				
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2007				
(migliaia di euro)				
COMPETENZA		Impegni		
		a tutto il III Trimestre 2005	a tutto il III Trimestre 2007	
SCor	TOTALE TITOLO 1°		1.452.929,05	1.740.948,80
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (comma 658, lett. a, legge n. 296/2006)	1.015.320,88	1.379.498,39
	S2	Spese per rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale	0,00	2.235,57
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2)		437.608,17	359.214,84
Scap	TOTALE TITOLO 2°		179.862,01	193.584,30
a detrarre:	S3	Spese per la sanità (comma 658, lett. a, legge n. 296/2006)	0,00	0,00
	S4	Spese per conc. di crediti (c. 658, lett. b, legge n. 296/2006)	0,00	0,00
SCapN	SPESE IN C/CAP. NETTE (SCap-S3-S4)		179.862,01	193.584,30
R SF 07	RIS. TRIM. SPESE FINALI (SCorN+SCapN)		617.470,18	552.799,14
OP SF 07	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI (comma 657, legge n. 296/2006)		→ -1,8%	933.107,28
DS 07	DIFFERENZA TRA OBIETTIVO ANNUALE E RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (OP SF 07-R SF 07)			380.308,14
CASSA		Pagamenti (comp+residui)		
		a tutto il III Trimestre 2005	a tutto il III Trimestre 2007	
SCor	TOTALE TITOLO 1°		1.304.144,32	1.317.664,60
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (comma 658, lett. a, legge n. 296/2006)	914.256,77	1.035.026,91
	S2	Spese per rinnovo cont. settore TPL	0,00	2.235,57
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2)		389.887,55	280.402,13
Scap	TOTALE TITOLO 2°		167.450,19	194.708,62
a detrarre:	S3	Spese per la sanità (comma 658, lett. a, legge n. 296/2006)	0,00	0,00
	S4	Spese per conc. di crediti (C. 658, lett. b, legge n. 296/2006)	0,00	0,00
SCapN	SPESE IN C/CAP. NETTE (SCap-S3-S4)		167.450,19	194.708,62
R SF 07	RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)		557.337,73	475.110,74
OP SF 07	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI (comma 657, legge n. 296/2006)		→ -1,8%	732.279,15
DS 07	DIFF. TRA OBIETTIVO ANNUALE E RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (OP SF 07-R SF 07)			257.168,41

2.3. Il Fondo sanitario regionale per l'anno 2007

In sede di bilancio di previsione 2007 gli stanziamenti relativi al Fondo sanitario regionale e alle correlate poste di entrata e spesa erano stati quantificati secondo una stima che faceva riferimento al pre-accordo di Roma del 8-9 novembre 2006.

Nel frattempo, però, è intervenuta l'intesa del 15 marzo 2007 sulla proposta di riparto per detto esercizio e l'integrazione di 511 milioni per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), della legge finanziaria 2007. Tale norma, infatti, disponeva l'applicazione di una quota fissa di 10 euro sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


Per effetto di quanto sopra il FSR passa da € 1.406.890.787,00 a € 1.417.812.643,00, con un incremento di € 10.921.856,00, di cui € 7.758.733,00 ad integrazione dei trasferimenti in favore delle aziende sanitarie (cap. 2264/5010-Upb 12.1.005) e € 3.163.123,00 a titolo di mobilità passiva totale 2007 (cap. 2266-Upb 12.1.005).

Con il presente disegno di legge si provvede alle conseguenti rettifiche, sia nella parte entrata che nella parte della spesa, per adeguare le poste di bilancio agli accordi nel frattempo intercorsi.

Nelle tabella seguente viene illustrato il fabbisogno totale sanitario 2007 dopo i conguagli di cui sopra relativamente alle regioni a statuto ordinario:

TAB. 2) - 'FABBISOGNO SANITARIO 2007

Regioni a statuto ordinario	Fabbisogno stimato in sede di bilancio di previsione 2007	Fabbisogno 2007 dopo conguagli ed integrazione	Differenza
	a	b	c = a-b
Piemonte	6.999.428.853,28	7.040.344.499,00	40.915.645,72
Lombardia	15.087.917.234,59	14.732.269.093,00	-355.648.141,59
Veneto	7.410.791.080,78	7.327.123.812,00	-83.667.268,78
Liguria	2.771.238.913,40	2.815.319.698,00	44.080.784,60
Emilia Romagna	7.085.164.407,75	6.794.683.637,00	-290.480.770,75
Toscana	6.013.393.523,84	5.917.798.258,00	-95.595.265,84
Umbria	1.406.890.787,00	1.417.812.643,00	10.921.856,00
Marche	2.397.100.447,60	2.464.156.691,00	67.056.243,40
Lazio	8.226.361.397,34	8.396.779.159,00	170.417.761,66
Abruzzo	2.051.336.351,49	2.057.805.291,00	6.468.939,51
Molise	516.085.722,16	511.882.854,00	-4.202.868,16
Campania	8.431.645.688,82	8.780.304.357,00	348.658.668,18
Puglia	6.022.873.464,02	6.291.251.988,00	268.378.523,98
Basilicata	930.819.298,46	954.823.833,00	24.004.534,54
Calabria	2.918.953.790,51	3.178.007.389,00	259.053.598,49
Totale Ordinarie	78.270.000.961,06	78.680.363.202,00	410.362.240,94



2.4. La manovra finanziaria e di bilancio contenuta nell'assestamento

Con il presente disegno di legge di assestamento, oltre a procedere alla reiscrizione delle somme a destinazione vincolata, vengono apportate anche variazioni alle previsioni iniziali del bilancio regionale per finanziare esigenze aventi il carattere dell'indifferibilità e dell'urgenza nel pieno rispetto degli equilibri finanziari e in coerenza con il documento regionale di programmazione.

Gli interventi finanziati in sede di assestamento riguardano i seguenti settori di intervento:

- 690.000,00 euro nel settore attività culturali-sport-spettacolo per interventi relativi allo spettacolo di cui alla LR 6/8/2004, n. 17 (progetto Umbria Spettacolo - € 240.000,00), per Bande Musicali di cui alla LR 5/7/2004, n. 9 (€ 80.000,00), per l'edilizia sportiva di cui alla LR 21/1997 (€ 300.000,00) e per musei e biblioteche di cui alle LLRR 37/90 e 24/2003 (€ 70.000,00);
- 877.796,00 euro nel settore agricoltura e foreste per interventi relativi alla repressione degli incendi boschivi di cui alla LR 28/2001 (€ 250.000,00), per la valorizzazione dei territori collinari e montani (€ 120.000,00), per il cofinanziamento del Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) Leader+ (€ 205.796,00), per il sistema produttivo agricolo e sistema informativo in agricoltura (€ 302.000,00);
- 1.726.000,00 euro nel settore sviluppo economico-attività produttive per interventi in favore dell'artigianato di cui alla LR 5/1990 (€ 70.000,00), per il Comitato Umbria Film

- Commission (€ 40.000,00), per interventi in favore delle PMI del Commercio di cui alla LR 12/1997 (€ 180.000,00), per interventi in favore dell'Adisu (€ 170.000,00), per incremento stanziamento in favore dell'Azienda di Promozione Turistica regionale (€ 121.000,00), per l'innovazione tecnologica di cui alla L.R. 12/1999 (€ 100.000,00), per il saldo del cofinanziamento al progetto ministeriale di Umbria 2000 (€ 200.000,00), per interventi in favore della promozione turistica regionale di cui alla LR 18/2006 (€ 120.000,00), per incremento fondo programmi di Sviluppumbria spa (€ 1.025.000,00);
- 400.000,00 euro per incremento dotazioni della L.R. 22/12/2005, n. 30 in materia di servizi socio educativi per l'infanzia;
 - 271.000,00 euro per imposte e tasse, manutenzioni immobili, valorizzazione del patrimonio e spese contrattuali;
 - 120.000,00 euro per incremento dotazione della LR 27/3/2000, n. 30 relativa all'Agenzia Umbria Ricerche;
 - 100.000,00 euro per incremento dotazione della LR 23/8/1995, n. 38 relativa alla Fondazione Umbra contro l'Usura;
 - 50.000,00 euro per incremento dotazione della LR 16/10/2006, n. 12 relativa alla Accademia delle Belle Arti di Perugia;
 - 302.000,00 euro per saldo spese elettorali ai Comuni per le elezioni amministrative del 2005 e per quote associative;
 - 180.000,00 euro per incremento dotazione della LR 18/2003 relativo al riordino territoriale;
 - 1.434.834,00 euro nel settore politiche territoriali-ambiente-infrastrutture per il concorso regionale al finanziamento del contratto nazionale degli autoferrotrenvi (€ 834.834,00), per il finanziamento della LR 26/2007 relativa al Segretariato delle Nazioni Unite per lo studio dell'acqua mondiale (€ 600.000).

Il finanziamento delle spese di cui sopra viene assicurato sia attraverso l'utilizzo di economie di spesa ed in particolare per il risparmio verificatosi nelle previsioni per oneri su mutui e/o prestiti non ancora contratti, sia mediante storni di fondi.

3. Livello del ricorso al mercato

La legge finanziaria regionale per il 2007 (L.R. n. 7 del 29/3/2007), stabiliva il seguente livello massimo di ricorso al mercato: € 56.300.500,00 per il 2007 e € 47.000.500,00 per gli anni 2008 e 2009.

L'ammontare dei mutui e/o prestiti previsti per il 2007 tiene conto, per € 16.500.000,00, di interventi straordinari in materia di completamento della rete ospedaliera ed ammodernamento tecnologico del servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale n. 7 del 26/5/2004 - recante disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale .

Con il presente disegno di legge la previsione iniziale viene mantenuta inalterata.



4. Spese di funzionamento e personale

Il Documento Annuale di Programmazione 2007, come ogni anno, ha dedicato particolare attenzione a questo comparto di spesa contenendo precisi indirizzi rivolti alla razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di quella di funzionamento. In sede di assestamento queste indicazioni vengono rispettate nel senso che le previsioni per le spese di funzionamento e le spese per il personale 2007 si attestano ad un livello inferiore a quello del 2006, secondo la tabella seguente:

TAB. N. 3) - SPESA PERSONALE E FUNZIONAMENTO 2007					
Oggetto	2006	2007		Var. assolute	Variazioni %
	Prev. Def.	Previsioni iniziali	Prev. Ass.		
	a	b	c	d=c-a	e=c/a
Spese personale	66.575.792,64	65.030.000,00	65.120.000,00	-1.455.792,64	-2,19
Spese funz.	12.850.503,96	13.103.703,00	13.634.863,00	784.359,04	6,10
Totale	79.426.296,60	78.133.703,00	78.754.863,00	-671.433,60	-0,85

Le spese per il personale riguardano le spese per il personale in servizio presso la Giunta regionale, al netto, quindi, dei quelle del personale del Consiglio regionale.

Per le spese di funzionamento, in sede di assestamento, è stata operata una più precisa riclassificazione delle stesse, ricomprendendovi solo quelle di carattere "generale" per il funzionamento della "struttura". Anche in questo caso le spese prese in considerazione non tengono conto di quelle per il funzionamento del Consiglio regionale.

5. Rispetto dell'equilibrio di bilancio


Ai sensi del primo comma dell'art. 45 della LR 13/2000 in sede di assestamento al bilancio di previsione devono continuare a sussistere i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 36 della legge regionale di contabilità.

Nello specifico l'art. 36 prevede le seguenti condizioni di equilibrio che il bilancio deve sempre rispettare:

- a) il totale delle entrate (al netto di quelle derivanti da mutui e a destinazione vincolata) deve essere superiore al totale delle spese correnti (al netto di quelle finanziate con entrate vincolate);
- b) il totale dei pagamenti non può essere superiore al totale delle riscossioni sommate alla giacenza iniziale di cassa.

Le suddette prescrizioni (attestate in sede di bilancio di previsione 2007 con la relative tabelle C e D) sussistono anche dopo le operazioni di assestamento di cui al presente provvedimento.

Il totale delle entrate, depurate da quelle derivanti da mutui e/o prestiti e a destinazione vincolata, è superiore al totale delle spese correnti (cfr. tavola 1) e il totale delle riscossioni previste è superiore al totale dei pagamenti autorizzati (cfr. tavola 2).



<i>Tavola 1) – Equilibrio del bilancio di competenza (art. 36, c. 2, L. 13/2000)</i>			
A	Totale entrate (escluse le contabilità speciali e le reiscrizioni):		2.516.207.650,94
	a dedurre:		
	- entrate da mutui/prestiti (tit. 5)		356.417.871,11
	- entrate con vincolo		365.339.014,04
	Totale A		1.794.450.765,79
B	Totale delle spese correnti (escluse reiscr.)		1.932.316.652,81
	A dedurre:		
	- spese vincolate (tit. I)		208.694.199,45
	Totale B		1.723.622.453,36
C	Differenza (A-B)		70.828.312,43

<i>Tavola 2) – Equilibrio del bilancio di cassa (art. 36, c. 2, L. 13/2000)</i>			
A	Riscossioni previste		7.771.199.995,38
B	Pagamenti previsti (al netto del fondo di riserva di cassa)		541.072.275,78
C	Differenza (A-B)		7.230.127.719,60

6. Risultato della gestione 2006


6.1 I residui attivi e passivi

I residui rappresentano i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi) dell'Amministrazione regionale verso debitori e creditori la cui gestione è nettamente distinta da quella della competenza pura.

L'andamento dei residui attivi e passivi (anno 2006 a raffronto con il 2005) viene rappresentato nel prospetto seguente:

Oggetto	2005	2006	Diff.
Residui attivi	3.227	2.228	- 999
Residui passivi	2.397	1.706	- 691


Nella seguente tab. 4) viene rappresentata la distribuzione dei residui attivi 2006 distinti per titolo e a confronto con il 2005.



Tab.n.4 : Distribuzione per titoli dei Residui Attivi - Anni 2005 - 2006

Titolo	Descrizione	Residui Attivi 2005		Residui Attivi 2006	
		Valore assoluto in Euro	Valore percentuale	Valore assoluto in Euro	Valore percentuale
1	Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione	2.126.504.624,17	65,89%	1.198.773.192,60	53,81%
2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	279.870.758,26	8,67%	232.194.633,75	10,42%
3	Entrate Extratributarie	14.052.351,76	0,44%	12.365.454,19	0,56%
4	Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale	644.357.447,15	19,96%	560.199.073,69	25,15%
5	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	11.177.675,72	0,35%	8.304.912,83	0,37%
6	Entrate per contabilità speciali	151.539.748,67	4,70%	215.923.674,89	9,69%
	TOTALE	3.227.502.605,73	100,00%	2.227.760.941,95	100,00%

Residui attivi anni 2005 - 2006



6.2. Destinazione dell'avanzo finanziario vincolato

L'avanzo finanziario è definito come somma delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione rappresentate da assegnazioni statali e/o comunitarie vincolate a finalità specifiche e necessariamente regolate da leggi o contratti di programma che devono essere reiscritte come competenza 2007 per i medesimi scopi e finalità senza alcuna discrezionalità di scelta se non nell'ambito delle leggi o del settore di riferimento.

Il totale delle reiscrizioni per l'anno 2007 ammonta a complessivi 1.016 milioni di euro, che risulta essere circa il 30 % del totale degli stanziamenti di bilancio riferiti ai primi tre titoli di spesa ed è in diminuzione rispetto all'anno 2006 per il quale, le reiscrizioni, ammontanti a circa 1.124 milioni di euro, rappresentavano il 35% sullo stesso totale.

La destinazione delle somme riscritte, distinto per funzioni obiettivo, viene specificato nella tabella n 5) ed i dati vengono confrontati con quelli relativi all'esercizio precedente.


La destinazione delle somme riscritte - distinto per funzioni obiettivo, e per settori di intervento viene specificato nelle tabelle che seguono (Tab 5 e grafico) ed i dati vengono confrontati con quelli relativi all'esercizio precedente.

Tab. N.5 - REISCRIZIONE PER FUNZIONE OBIETTIVO ANNI 2006- 2007

Codice Funzione obiettivo	Descrizione Funzione obiettivo	Reiscrizione 2006		Reiscrizione 2007	
		valori assoluti in Euro	valori percentuali	valori assoluti in Euro	valori percentuali
1	Organi Istituzionali	61.571,88	0,01%	11.571,88	0,00%
2	Amministrazione generale	9.868.045,19	0,88%	7.541.712,28	0,74%
3	Politiche abitative e interventi nel settore edilizio	133.554.622,04	11,88%	122.343.808,57	12,04%
4	Opere pubbliche	29.236.959,40	2,60%	27.175.035,20	2,68%
5	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale	128.887.873,80	11,47%	148.743.262,86	14,64%
6	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci	190.184.286,01	16,92%	170.537.094,52	16,79%
7	Agricoltura, foreste ed economia montana	87.834.754,75	7,82%	66.643.062,95	6,56%
8	Industria, artigianato e commercio	136.774.946,17	12,17%	116.432.774,70	11,46%
9	Turismo	21.054.328,08	1,87%	14.494.188,08	1,43%
10	Istruzione, cultura ed attività ricreative	26.473.730,06	2,36%	29.021.647,84	2,86%
11	Formazione professionale e politiche del lavoro	57.839.017,32	5,15%	67.482.414,30	6,64%
12	Promozione e tutela della salute	236.490.706,30	21,04%	179.298.875,44	17,65%
13	Protezione sociale	3.822.917,11	0,34%	5.025.705,39	0,49%
14	Programmazione strategica e socio economica	2.766.834,60	0,25%	3.945.194,01	0,39%
15	Gestione del debito	10.092.045,06	0,90%	8.806.224,30	0,87%
16	Fondi di bilancio	1.323,44	0,00%	1.323,44	0,00%
17	Programmi PIM - Ob.2 (94/96) - Ob.5a - Ob.5b - Altre iniziative comunitarie	48.971.369,77	4,36%	48.251.018,23	4,75%
TOTALE		1.123.915.330,98	100,00%	1.015.754.913,99	100,00%




Reiscrizione per Funzione Obiettivo anni 2006 - 2007



La disaggregazione delle reiscrizioni per grandi settori di intervento viene rappresentata nella successiva tabella n. 6):

Tab. 6) - Disaggregazione reiscrizioni per settori di intervento

Settori di intervento	Reiscrizioni 2006	Reiscrizioni 2007
Programmi comunitari	288.319.683,95	261.697.568,07
Accordi di Programma Quadro	156.593.903,56	115.015.134,66
Funzioni "Bassanini"	152.892.084,85	147.950.302,13
Edilizia e lavori pubblici	115.483.144,84	104.507.925,15
Sanità e Sociale	237.701.734,60	183.464.634,01
Calamità naturali	83.701.134,22	102.302.791,47
Trasporti	11.796.696,20	11.268.450,69
Altri interventi	77.426.948,76	89.548.107,81
Totale	1.123.915.330,98	1.015.754.913,99



6.3. Situazione amministrativa al 31/12/2006

La gestione finanziaria dell'esercizio 2006 ha consentito di ridurre il mutuo a pareggio, inizialmente stimato in euro 57.168.500,00, a euro 51.091.209,43, con un risparmio di euro 6.077.290,57 rispetto a quanto ipotizzato in sede di bilancio preventivo. La destinazione del mutuo a pareggio 2006 è conforme al disposto del decreto legge n. 168/2004, convertito dalla legge 191/2004 e corrisponde agli impegni assunti alla fine dell'esercizio 2006.

La situazione della gestione 2006 viene riepilogata nella seguente tabella:

<i>Tab. 7) - Riepilogo gestione 2006</i>		
1	Residui attivi	2.227.760.941,95
2	Avanzo di Tesoreria al termine dell'esercizio 2006	343.513.732,78
3	TOTALE ATTIVO	2.571.274.674,73
4	Residui passivi:	1.706.061.855,85
5	Economie su stanziamenti di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata, da riscrivere per le stesse finalità a norma dell'art. 82, VI comma, della L.R. 13/2000	1.015.754.913,99
6	Quote di fondi speciali dell'anno 2006 da utilizzare nell'esercizio 2007	50.000,00
7	Disavanzo finanziario da ripianare (3-4-5-6)	-150.592.095,11

L'importo di € 150.592.095,11 si riferisce per € 15.082.372,21 al bilancio 2003, € 33.208.240,98 al bilancio 2004, € 51.210.272,49 al bilancio 2005 e € 51.091.209,43 al bilancio 2006. I prestiti relativi al periodo 2003-2005, pari a € 99.500.885,68, sono stati contratti nel corso del mese di giugno. Alla contrazione del prestito relativo all'esercizio 2006 - a norma del comma 4), dell'art. 63), della vigente legge regionale di contabilità - si procederà, presumibilmente, entro la fine del corrente anno in relazione alle esigenze di cassa della Regione.

6.4 Residui perenti

Nella tabella D), allegata al ddl, sono elencati i debiti cancellati per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi 2006 e precedenti. Tali debiti si riferiscono ad impegni di spesa assunti a carico di capitali finanziati con fondi propri e per le cui economie non sussiste l'obbligo della riscrittura. Tali debiti, nel caso di reclamo da parte degli aventi diritto, potranno essere pagati con il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie a norma dell'art. 42 della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000.

Nelle tabelle A) e B), allegate al ddl, viene evidenziata, infine, la situazione aggiornata delle varie poste di bilancio al fine di dare un quadro completo del bilancio regionale a seguito della operazione di assestamento.



8. L'articolato del disegno di legge

L'articolato del presente disegno di legge si compone di 9 articoli ed in particolare:

- **l'art. 1)** accerta – ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 – il saldo finanziario al 31 dicembre 2006 che ammonta a complessivi 150,6 milioni di euro, di cui 15,1 relativo al bilancio 2003, 33,2 al bilancio 2004, 51,2 al bilancio 2005 e 51,1 al bilancio 2006.

I bilanci regionali sono ispirati al cogente principio del pareggio, nel senso che le entrate devono essere sufficienti a far fronte alle spese contestualmente autorizzate con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari. Sotto il profilo complessivo è ammesso un disavanzo finanziario (differenza fra entrate finali e spese finali più quelle per il rimborso di prestiti, che rappresenta il ricorso al mercato) a condizione che esso sia coperto da mutui la cui stipula sia autorizzata con la stessa legge di bilancio.

A tale operazione, però, vengono posti dei limiti di natura quantitativa, procedurale e qualitativa. Il limite quantitativo è rappresentato dal fatto che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento (quote capitale e quote interessi) dei mutui e dei prestiti non può superare il 25% delle entrate tributarie.

Il limite procedurale consiste nel fatto che non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Il limite qualitativo è che i mutui o prestiti possono essere contratti esclusivamente per spese di investimento

- **l'art. 2)** stabilisce la copertura finanziaria del disavanzo di cui al precedente articolo attraverso la contrazione, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, di mutui e prestiti per una durata massima di ammortamento pari a 30 anni.


Il comma 4 dell'art. 63, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13, consente alla Regione di contrarre i mutui e/o prestiti autorizzati, secondo le effettive esigenze di cassa. La positiva gestione di tesoreria ha permesso, fino ad oggi, di rinviare la contrazione dei suddetti prestiti evitando così di dover sostenere oneri finanziari sui bilanci regionali.

- **l'art. 3,** a norma dell'art. 82 della citata legge regionale di contabilità, accerta l'ammontare delle somme la cui destinazione è vincolata per legge.

Trattasi di economie al 31 dicembre 2006 su stanziamenti di spesa correlati ad entrate aventi vincolo di destinazione e che devono essere reinscritti nella competenza dell'esercizio in corso per le medesime finalità e scopi. Sono stanziamenti di spese relative, per lo più, ad assegnazioni statali e/o comunitarie che, non avendo ancora concluso l'intero percorso amministrativo-contabile (impegni e pagamenti), non rientrano nella piena discrezionalità dell'ente, ma devono essere utilizzati secondo l'obbligo di destinazione originario.


- **l'art. 4)** approva l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa.

La perenzione amministrativa è un particolare istituto contabile che consiste nella eliminazione del residuo allo scopo di realizzare una semplificazione della tenuta dei conti. Non va confusa con la prescrizione estintiva dell'obbligazione prevista dal diritto comune: la perenzione non fa venire meno il diritto del creditore a richiedere le somme. L'applicazione della perenzione ha termini temporali diversi a seconda della tipologia di spese cui si riferisce. In particolare sono soggetti a perenzione i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; mentre i residui inerenti alle spese in conto capitale la perenzione opera trascorsi sette



da quello di riferimento. In caso di richiesta da parte del creditore la Regione è tenuta al pagamento della somma dovuta, tramite prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, salvo decorrenza dei termini della prescrizione legale.

- **l'art. 5)**, apporta modifiche agli articoli 10), 11) e 12) della legge regionale di bilancio 30 marzo 2007, n. 9 allo scopo di meglio disciplinare e definire gli strumenti per la ristrutturazione del debito previsti dalla prassi di mercato e dalla normativa di riferimento;
- **l'art. 6)** disciplina il finanziamento del fondo per le risorse decentrate. Tale fondo ammonta, nel 2007, a € 8.670.000,00 ed è volto ad incentivare la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, riconoscendo e valorizzando il maggiore impegno richiesto e profuso dal personale di comparto, in relazione ai processi di cambiamento e di innovazione attivati dall'amministrazione regionale per le politiche retributive. In base all'accordo del 25/7/2007 fra l'amministrazione regionale, la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali, recepito dalla Giunta regionale con atto n. 1322 del 27/7/2007, si pone, infatti, l'accento, nell'ambito della ristrutturazione, sulle politiche di valorizzazione del personale finalizzate ad apprezzare lo sviluppo delle capacità professionali acquisite e l'impegno profuso, anche in relazione all'evoluzione delle responsabilità e dei processi lavorativi che interessano il personale, nonché ai mutamenti organizzativi dell'amministrazione regionale. Quest'ultima si impegna, quindi, a proseguire nel percorso attivato portando avanti le politiche retributive già intraprese nei confronti del personale regionale di comparto, in relazione comunque al quadro di riferimento posto a livello nazionale ed agli atti generali di programmazione regionale;
- **l'art. 7)** apporta, per esigenze gestionali, delle correzioni meramente formali ai commi 1) e 2) della norma finanziaria di cui all'art. 2) della legge regionale 31/7/2007, n. 26 relativa al finanziamento della spesa per l'insediamento e il funzionamento del Segretariato del programma delle Nazioni Unite per lo studio della qualità dell'acqua;
- **l'art. 8)**, per effetto delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge, apporta correzioni e modifiche ad alcune tabelle approvate con la legge finanziaria e di bilancio;
- **l'art. 9)**, ha natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge.



Disegno di legge: "Artt. 45 e 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9 "Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 e reiscrizione somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2006".

Art. 1
(Saldo finanziario)


1. Ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, è accertato in euro 150.592.095.11. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 10, comma 4, della legge regionale di bilancio 30 marzo 2007, n. 9, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 150.592.095.11, per una durata massima di anni quaranta a decorrere dal 2007 e con onere massimo di ammortamento di euro 1.600.000,00 per l'anno 2007 e di euro 8.400.000,00 dal 2008 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.02 del bilancio 2007 e successivi, del bilancio pluriennale 2007/2009.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12/7/2004, n. 168, convertito dalla legge 30/7/2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.



Art. 3
(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2007, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2006, a norma dell'art. 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.015.804.913,99 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4
(Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2006 e precedenti, escluse quelle rassegnate alla competenza dell'esercizio 2007 e di cui all'art. 3.

Art. 5
(Modifica art. 11, legge regionale di bilancio 30 marzo 2007, n. 9)


1. Ai commi 1), 4) e 7), dell'art. 10 della legge regionale 30.3.2007 n.9, sostituire la parola "trenta" con "quaranta".

2. L'art. 11), della legge regionale 30/3/2007, n. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Ristrutturazione indebitamento

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, [compresi l'estinzione anticipata, e/o la rinegoziazione, e/o rimodulazione e/o sostituzione,] i mutui o i prestiti contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari



derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento. L'indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di quaranta anni.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati previsti dalla prassi, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi.

3. Alle operazioni di cui ai commi 1) e 2) si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 10.

4. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2007/2009 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.


3. L'art.12 della legge regionale 30/3/2007, n. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Gestione attiva del portafoglio di debiti.

1. La ristrutturazione del debito esistente, attraverso l'uso di strumenti derivati, può essere effettuata tramite le operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell'articolo 10."



Art. 6

(Finanziamento delle risorse decentrate)

1. Lo stanziamento relativo al fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, previsto dall'art. 31), comma 2), del CCLN del 22 gennaio 2004 (CCLN del comparto regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005) è determinato per l'anno 2007 in € 8.670.000,00.

2. All'onere di cui al comma 1) si fa fronte con le risorse previste nella Unità Previsionale di Base 02.1.013 "Gestione delle risorse umane" del corrente bilancio di previsione.

Art. 7

(Modifiche alla norma finanziaria dell'art. 2, legge regionale 31/7/2007, n. 26 – Trasferimento in Umbria della sede del Segretariato del programma delle Nazioni Unite)

1. Ai commi 1) e 2), dell'art. 2), della legge regionale 31 luglio 2007, n. 26, le parole "UPB 05.1.2007" e "5010" sono sostituite rispettivamente con "UPB 05.1.007" e "5014".

Art. 8


(Modificazioni alle tabelle allegate alle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007 n. 9)

1. Alla tabella C) della legge regionale 29 marzo 2007 n. 7, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella F).

2. Alla tabella D) della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7, relativa a importi da iscriverne in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

3. La Tabella H), della legge regionale di bilancio 30 marzo 2007, n. 9, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2006, è sostituita dalla allegata tabella E).

4. La tabella E), della legge regionale di bilancio 30 marzo 2007, n. 9, relativa alla destinazione del mutuo di € 56.300.500,00, è sostituita dalla allegata tabella H).



5. La tabella L) della legge regionale di bilancio 30 marzo 2007, n. 9, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).


6. La tabella M) della legge regionale di bilancio 30 marzo 2007, n. 9, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2007, è sostituita dalla allegata tabella L).

7. Alla tabella P) della legge regionale di bilancio 30 marzo 2007, n. 9, relativa alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, alla UPB 02.1.004 sostituire l'importo di "20.660,00" con l'importo "30.660,00" e alla UPB 02.1.007 sostituire l'importo di "479.770,04" con l'importo "497.770,04".

Art. 9
(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 e al bilancio pluriennale 2007/2009 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1) e delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 3), sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.





Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale alle
Risorse umane, finanziarie e strumentali

Dott.ssa Anna Lisa Doria

Prot. N

S e d e

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 26/10/2007

nr. 0166804

Classifica: I.14



Oggetto: Disegno di legge: "Artt. 45 e 82, ultimo comma della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 29 marzo 2007, n. 7 e 30 marzo 2007, n. 9. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007 e reiscrizione somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2006".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

Si comunica che il Comitato legislativo, a seguito della Sua richiesta prot. n. 0159580 del 15 ottobre 2007, nella seduta del 18 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole al disegno in oggetto.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Perugia, li 31 OTT. 2007

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE
[Handwritten signature]